



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO

OSSERVAZIONI TECNICHE

DISEGNO DI LEGGE 28 marzo 2019, n. 16/XVI

Proponente: consiglieri Michele Dallapiccola, Paola Demagri e Ugo Rossi (Partito autonomista trentino tirolese)

Titolo: Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

Materia: 2.7.3. Promozione turistica

Competenza legislativa: di tipo primario (art.8, n. 20 statuto)

Precedenti normativi: la legge provinciale sulla promozione turistica 2002, che viene in parte modificata dal presente disegno di legge.

Altri riferimenti:

- la struttura provinciale competente in materia è servizio turismo e attività sportive
- il disegno di legge ricade nelle competenze dell'assessorato

Scheda n. 1

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA (articolo 97 bis del regolamento interno)

a) Osservazioni sulla formulazione del testo, anche in base alle regole redazionali

- 1) In linea generale, il testo del disegno di legge risulta, in taluni passaggi, redatto con linguaggio non propriamente giuridico e pertanto di difficile applicazione. Si valuti, pertanto, la possibilità di riformulare alcuni passaggi dell'articolato; in particolare:
 - a. il comma 9 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, come sostituito dal presente disegno di legge, non "individua" espressamente il nuovo Ente locale di promozione turistica quale soggetto che svolge le attività in campo di marketing turistico-territoriale d'ambito; se l'intento dei proponenti è quello di sostituire alle Aziende per il turismo (ApT) l'Ente locale di promozione turistica, si suggerisce di valutare una formulazione che chiarisca che il nuovo ente locale di promozione turistica è l'ente che svolge le attività di marketing turistico-territoriale elencate dal richiamato art. 9;
 - b. il secondo periodo del primo comma del nuovo art. 9 bis, sembra riprodurre, in tono maggiormente discorsivo, l'obbligo di adesione previsto dal successivo comma 2; se così fosse, potrebbe essere eliminato.
 - c. il comma 1 del novellato articolo 12 octies introduce degli "*organismi istituzionali*" chiamati ad "*aggregare le proposte di promozione turistica provinciale per analogia di prodotto*"; pur rinviando ad apposito regolamento, la disciplina della "*composizione*" e degli "*ambiti di competenza*" di tale "*organismo*", si suggerisce di circoscriverne con maggior precisione la natura (se pubblica andrebbe disciplinata in legge) ed eventualmente anche gli eventuali rapporti di collaborazione e coordinamento con gli altri soggetti ai quali la legge attribuisce compiti in materia di turismo e marketing territoriale.
 - d. il comma 2 del novellato articolo 12 octies prevede che il piano operativo triennale venga redatto dalle "*aggregazioni di promozione turistica provinciale (...) all'interno di un apposito board*"; si suggerisce di modificare tale espressione mediante l'individuazione di un apposito organismo (comitato, consiglio, ecc.), oppure di un modulo organizzativo/modalità procedimentale, che consenta la concertazione tra i soggetti chiamati a redigere il piano operativo.
 - e. l'abrogazione dell'art. 12 quater, comma 3 richiede un coordinamento rispetto ad altre disposizioni (ad esempio: l'articolo 2 quater, l'articolo 6 e l'articolo 16 bis).

b) Opportunità di acquisire relazioni tecniche dalla giunta - motivazioni

- 1) pare opportuno acquisire una relazione tecnica dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 97 bis del regolamento interno, sia per valutare l'impatto normativo derivante dall'introduzione dei nuovi "*Enti locali di promozione turistica*", sia per quantificare, con conseguente copertura, le eventuali maggiori spese connesse all'istituzione ed al funzionamento delle "*Aggregazioni di promozione turistica provinciale*".

PG/LM